



Prot. n. 22/2021

Vercelli, 28 giugno 2021

AL PRESIDENTE DEL CAL
PIEMONTE
DAVIDE CROVELLA

Oggetto: Proposta di regolamento "Riempimento dei vuoti di cava".
Osservazioni.

Con riferimento al regolamento in oggetto si esprimono le seguenti osservazioni.

Difficoltosa una procedura di verifica ed eventuale contestazione della scelta sull'impiego di una categoria di rifiuti o materiali sulla base dell'elencazione contenuta nel testo del citato art. 5.

Si propone di specificare che la documentazione da presentare indicata nell'allegato 1 debba comprendere una dettagliata analisi delle possibili soluzioni alternative, prendendo in considerazione anche la cosiddetta "opzione zero", ossia l'ipotesi di non realizzare il riempimento, in modo da consentire un confronto comparato tra gli impatti ambientali delle diverse alternative.

Si segnala poi che i rifiuti ricompresi nella definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera f), anche se ammissibili per legge, costituiscono, sulla base dell'esperienza maturata in sede autorizzativa, un vero e proprio problema di carattere ambientale.

In particolare molte delle tipologie di rifiuti riconducibili alla lettera f), (tra cui scorie di acciaieria, loppa d'altoforno non conforme UNI, calci di defecazione, fanghi da industria cartaria, ceneri della combustione di biomasse ma anche di rifiuti, gessi chimici, silicati di scarto), difficilmente possiedono caratteristiche chimiche rientranti nei dettami normativi e ambientali di accettabilità.

Storicamente infatti è stato fatto ricorso ai recuperi ambientali per smaltire illecitamente rifiuti solo sulla carta recuperabili, ma che in realtà, a seguito di verifiche effettuate in sede di controllo, avrebbero dovuto essere conferiti in discarica.

Di conseguenza, se pure il testo del regolamento si fonda su basi giuridiche certe e dal punto di vista dell'operatività propone soluzioni di precauzione (mutuate anche da normativa diversa da quella del settore rifiuti), condivisibili e già utilizzate nella normale esperienza operativa, nel caso di impiego dei materiali previsti alla lettera f), si ritiene possibile il rischio di conferimenti di rifiuti diversi da quelli attesi.

Alla luce di tali riflessioni ed anche se può apparire paradossale, nel caso di utilizzo di rifiuti diversi da quelli di cui alle lettere a) e c), meglio sarebbe fare ricorso direttamente alle procedure autorizzative della discarica come disposto all'art. 5 comma 2, attraverso il quale si possono imporre caratteristiche costruttive di massima garanzia così come previste dalla normativa ambientale.

Si ritiene in ogni caso opportuno proporre che l'impiego di rifiuti diversi di quelli indicati al comma 1 dell'art. 5 sia consentito esclusivamente per il riempimento di cave esaurite e non ancora adeguatamente recuperate o nell'ambito delle richieste di apertura di nuove cave, escludendo la possibilità di richiedere varianti al progetto di recupero per le cave in esercizio già autorizzate.

Si ritiene inoltre necessario che nelle disposizioni comuni di cui all'allegato 1, ferme restando le prescrizioni previste per le cave sottofalda e ricadenti nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, per i vuoti di cava a giorno venga specificato che ogni intervento di riempimento totale o parziale deve essere effettuato prevedendo la tutela della falda acquifera attraverso il mantenimento di un idoneo franco di sicurezza (non inferiore ad 1 m) rispetto al livello di massima escursione piezometrica. In caso di impiego di materiali diversi da quelli indicati ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art. 5, tale franco deve essere costituito da uno strato naturale a bassa permeabilità naturale o realizzato artificialmente.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti

Il Presidente
(Paolo Lanfranco)

